

ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA SOSTITUTIVA DEL DEPOSITO CAUZIONALE NEI CONTRATTI DI AFFITTO

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Cauzione Contratto di affitto**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Cauzione Contratto di affitto" è una polizza fideiussoria sostitutiva del deposito cauzionale richiesto nei contratti di affitto. Si tratta di un'assicurazione studiata per privati che affittano immobili e che garantisce il deposito cauzionale trimestrale previsto dalla normativa vigente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La polizza è sostitutiva della cauzione dovuta dal conduttore a garanzia esclusivamente dei danni arrecati all'immobile locato e rilevanti al termine del rapporto di locazione.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurati gli inadempimenti verificatisi in periodi diversi rispetto al periodo di durata dell'assicurazione o comunicate alla Compagnia oltre 60 giorni dalla scadenza fissata.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia è prestata previa preventiva escussione del Contraente da parte del Beneficiario.
- ! La garanzia, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede limitazioni, esclusioni o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo. La polizza, inoltre, non prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
- ! La garanzia non copre il mancato pagamento dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione e non può essere utilizzata in compensazione del mancato pagamento in caso di cessazione del contratto di locazione.
- ! Sono esclusi danni o ammanchi ad arredi o beni mobili in dotazione; è escluso il normale degrado d'uso.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia vale per contratti di affitto per immobili ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

La garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di tuo inadempimento, il Beneficiario deve inviare lettera motivata a te Contraente contenente una richiesta a versare la somma dovuta entro il termine di 20 giorni; la lettera deve essere trasmessa anche alla Compagnia.

Trascorso inutilmente questo termine, il Beneficiario, per attivare la garanzia, deve inviare alla Compagnia una comunicazione scritta circa il mancato pagamento della somma dovuta e fornire un completo e documentato rapporto sull'inadempimento imputato al Contraente con l'individuazione e qualificazione dei danni.

Il Contraente deve inoltre rimborsare, a richiesta della Compagnia, tutte le somme dalla stessa versate al Beneficiario per la garanzia.

La polizza, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l'azione di surroga e rivalsa* nei confronti del Contraente/Assicurato in caso di pagamento della prestazione.

*Per surroga si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore nei confronti del debitore (il Contraente).

Per rivalsa (o regresso) si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del beneficiario.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

La polizza ha una durata commisurata al contratto di locazione garantito e cessa automaticamente, o alla scadenza del suddetto contratto o all'atto di liberazione da parte del Beneficiario.



Come posso disdire la polizza?

Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della scadenza.

Assicurazione fidejussoria sostitutiva del deposito cauzionale nei contratti di affitto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Cauzione Contratto di affitto

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2021
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 188.170.222 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 92.664.946 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2020 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2020/presentation-fcr-2020.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la Compagnia stessa.

✓ **ASSICURAZIONE FIDEJUSSORIA SOSTITUTIVA DEL DEPOSITO CAUZIONALE NEI CONTRATTI DI AFFITTO**

La presente fidejussione è sostitutiva della cauzione dovuta dal conduttore a garanzia esclusivamente dei danni arrecati all'immobile locato e rilevati al termine del rapporto di locazione

La copertura è prevista in favore del soggetto beneficiario indicato in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.

Gestione da parte di altre imprese: non prevista.

Prescrizione: la polizza fidejussoria rappresenta contratto misto ove prevalgono gli elementi caratteristici della fidejussione regolati dall'art. 1936 e seguenti del Codice Civile. Il contratto non è soggetto a prescrizione ordinaria.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del rischio e/o conclusione del contratto di Assicurazione potrebbero comportare la liberazione della garanzia od il pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza.

Obblighi dell'impresa

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta, entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, restando inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente rinunciando altresì ad avvalersi di quanto previsto a suo favore dell'art.1957 Codice Civile, 1° comma Codice Civile. La Società provvederà al versamento delle somme dopo un avviso al Contraente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultimo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p>
Rimborso	<p>Non sono previste ipotesi particolari di rimborso del premio.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La durata della garanzia è fissata in base alle richieste delle parti; decorso il termine di scadenza la garanzia si estingue automaticamente.</p> <p>La polizza non è soggetta a tacito rinnovo.</p>
Sospensione	<p>Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.</p>
Risoluzione	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da privati e aziende che affittano immobili, a garanzia del deposito cauzionale trimestrale previsto dalla normativa vigente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 19,70%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it.</p> <p>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione fidejussoria sostitutiva del deposito
cauzionale nei contratti di affitto**

Helvetia Cauzione Contratto di affitto

Condizioni di Assicurazione

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO.....	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	2

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nelle Condizioni di Assicurazione con il significato loro attribuito dalla Società.

Beneficiario/Assicurato: il locatore.

Causale della garanzia: descrizione degli obblighi garantiti.

Contraente: la persona fisica o giuridica, che deve adempiere alle obbligazioni oggetto della polizza, nei confronti del Beneficiario.

Chiamata in garanzia: atto con il quale il beneficiario chiede alla Società il pagamento di quanto dovuto a termine di polizza.

Decorrenza: data di effetto della polizza.

Deposito cautelativo: versamento o garanzia richiesto dalla Compagnia al Contraente a fronte delle situazioni indicate all'art. 6 Condizioni generali di Assicurazione.

Durata: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Fidejussore: è la Società, che è obbligata ad assolvere l'impegno del Contraente in caso di inadempienza di quest'ultimo.

Fidejussione: la Polizza fideiussoria o Polizza, contratto misto ove prevalgono gli elementi caratteristici della fidejussione regolati dall'art. 1936 e seguenti del Codice Civile.

Importo massimo complessivo garantito: la somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

Indennizzo/ Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al Beneficiario in caso di inadempimento del Contraente.

Legge: il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Polizza: il documento che comprova l'esistenza del contratto fideiussorio.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società per il rilascio della polizza.

Regolamento: Circolare del Ministero Ind. Comm. N. 433 del 16/11/979 e successive modificazioni e integrazioni.

Rivalsa o regresso: diritto della Società a norma art. 1952 del Codice Civile di essere rimborsata delle somme corrisposte al Beneficiario in caso di sinistro.

Rischi garantiti: gli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario.

Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Società: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Somma garantita/Limite di risarcimento: massimale di polizza.

Surrogazione: il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La presente fidejussione è sostitutiva della cauzione dovuta dal conduttore a garanzia esclusivamente dei danni arrecati all'immobile locato e rilevati al termine del rapporto di locazione **escluso il normale degrado d'uso**.

La garanzia e non copre il mancato pagamento dei canoni di locazione o di affitto o delle indennità di occupazione, né può in alcun caso essere utilizzata in compensazione di tale mancato pagamento in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto di locazione.

Sono altresì esclusi danni o ammanchi ad eventuali arredi o beni mobili in dotazione.

Art.2 – Durata della garanzia – Premio

La garanzia ha la durata indicata nel frontespizio della polizza, che è stata fissata in base alle richieste delle parti; decorso il termine di scadenza la garanzia si estingue.

La Società risponde esclusivamente delle inadempienze verificatesi nel periodo di durata e che siano comunicate dal Beneficiario, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza fissata.

Il premio è liquidato in unica soluzione per l'intero periodo di durata della polizza e, in caso di minor durata, il premio versato resta acquisito alla Società.

Art.3 – Stipulazione e perfezionamento della polizza

La presente polizza è fatta in tre originali, di cui il primo di pertinenza del Beneficiario, il secondo della Società, il terzo del Contraente ed in due copie ad esclusivo uso della Società.

La polizza non crea alcun vincolo giuridico a carico della Società in ognuna delle seguenti ipotesi:

- **mancato pagamento del premio**
- **mancata sottoscrizione da tutte le parti dei tre originali di polizza.**

Art. 4 – Pagamento delle somme garantite – Determinazione dell'indennizzo

Verificatosi l'inadempimento che legittima l'escussione della garanzia, il Beneficiario dovrà con lettera raccomandata inoltrata pure alla Società, richiedere al Contraente l'adempimento della prestazione, assegnandogli un termine comunque non inferiore a 20 giorni; decorso inutilmente il termine, il Beneficiario ne dovrà dare comunicazione scritta alla Società richiedendo l'escussione della polizza e contestualmente fornendo un completo documentato rapporto sull'inadempimento imputato al Contraente contenente l'individuazione e la qualificazione dei danni.

La Società, ricevuta tale documentazione, nei 20 giorni successivi provvederà a nominare un perito per la valutazione dei danni ed a comunicare al Beneficiario le risultanze di tale perizia, le cui spese restano ad integrale carico della Società.

Entro il termine di 20 giorni dall'anzidetta comunicazione, la Società provvederà al pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 Codice Civile, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente rinunciando altresì ad avvalersi di quanto previsto a suo favore dell'art.1957 Codice Civile, 1° comma Codice Civile.

La Società provvederà al versamento delle somme dopo un semplice avviso al Contraente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultimo.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, dovranno essere preventivamente dedotti dal credito garantito tutti i recuperi parziali eventualmente conseguiti dal Beneficiario, nonché ogni eventuale credito del Contraente verso lo stesso.

Art. 5 – Determinazione dell'indennizzo in caso di mancata accettazione delle risultanze della perizia

Per l'ipotesi in cui le risultanze della perizia disposta dalla Società e comunicate secondo le previsioni del precedente art. 4 al Beneficiario non dovessero essere da questi accettate, Il Beneficiario provvederà a sua volta a nominare un proprio perito, ed i periti della Società e del Beneficiario procederanno congiuntamente alla valutazione e qualificazione dei danni per la determinazione dell'indennizzo; in caso di disaccordo tra loro, i periti provvederanno alla nomina di un terzo perito, decidendo a maggioranza.

In tale ipotesi la Società provvederà al pagamento delle somme dovute, nei limiti dell'importo garantito, entro il termine di 20 giorni dalla notifica della decisione del collegio peritale, restando sempre escluso il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

Restano ad integrale carico della Società le spese relative al proprio perito, mentre quelle relative al perito nominato dal Beneficiario saranno da questo sostenute e quelle relative all'eventuale terzo perito saranno ripartite in uguali quote tra Società e Beneficiario.

Art. 6 – Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 1953 Codice Civile, la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalla garanzia o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dalla Società;
- b) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal Contratto, compreso quella relativa al pagamento di canoni ad indennità anche se non coperto dalla presente garanzia;
- c) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- d) liquidazione, trasformazione o cessazione del Contraente;
- e) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore per obbligazioni principali di natura anche diversa, rispetto a quella qui garantita;

f) dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione, fatte salve le norme generali.

In mancanza della suddetta liberazione il Contraente si obbliga a costituire in pegno presso la Società entro 20 giorni dalla richiesta, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fino a che permangono per la Società gli obblighi della presente polizza, la Società restituirà al Contraente dette somme maggiorate degli interessi legali.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi del contratto garantito, per effettuare il pagamento delle somme dovute al beneficiario senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

La mancata costituzione del detto pegno non potrà in nessun caso essere opposta all'Ente Garantito.

Art. 7 – Surrogazione – Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle previste dall'art. 1952 Codice Civile.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

La Società è surrogata al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società – Foro Competente

Tutte le comunicazioni alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata inviata alla Direzione della Società.

Per qualsiasi controversia è alternativamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnato la polizza, o dove hanno sede a domicilio il Contraente o il Beneficiario.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461

www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031